

DELIBERA N. 136/2024

**XXXXXXXXX XXX/ WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/560700/2022)**

Il Corecom Puglia

NELLA riunione del Il Corecom Puglia dell'11/10/2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la Legge della Regione Puglia 28 febbraio 2000, n. 3 recante “*L’istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)*”; VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 62 del 26.10.2021, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore ad interim della Sezione “*Corecom Puglia*” al Dott. Giuseppe Musicco; VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017 RICHIAMATA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta in data 19 dicembre 2017 tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ed il Consiglio regionale della Puglia;

VISTA l’istanza di XXXXXXXXX XXX del 26/10/2022 acquisita con protocollo n. 0308688 del 26/10/2022;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la relazione istruttoria del Dott. Eduardo De Cunto, titolare dell'incarico di E.Q. "Definizione delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche";

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

ell'istanza introduttiva della presente procedura, l'utente, titolare di contratto di tipo affari per servizi di telefonia fissa e internet, rappresenta: «La studio medico dentistico XXXXXXXXXXXX xxx. (P.IVA xxxxxxxxxxxx), nella persona della legale rapp.te Dr.ssa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, con sede in Bari in Via XXXXXXX XXXXXXXX xxx, in data 15/09/2021 formalizzava con il gestore WINDTRE S.p.A. un contratto business per i servizi di fonia fissa/internet, con attivazione di una nuova utenza, aderendo al piano tariffario "super fibra professional" (Rif. contratto 1539074058166 – Cod. Cliente P1119149145). Seguiva la relativa istruttoria tecnica/amministrativa da parte del gestore con assegnazione del numero telefonico 08xxxxxxxx58 e conseguente attivazione del servizio con decorrenza dal 21/09/2021. Sin dalla relativa attivazione del servizio la parte istante riscontrava la ricezione di poche chiamate in entrate; ciò posto, a maggio 2022., dopo opportune verifiche, la Dr.ssa XXXXXXXXXXXX apprendeva da Open Fiber l'esistenza di una doppia assegnazione della suddetta utenza in uso contemporaneamente alla stessa e ad un utente di Monopoli (Ba) addirittura dal 2018. Nel merito, la XXXXXXXXXXXX riceveva in entrate solo le chiamate provenienti da utenze WINDTRE, mentre tutte le ulteriori utenze in gestione ad altri operatori venivano inoltrate all'utenza parallela. A tanto seguivano i suddetti reclami: rif tiket nr. 1425151418 del 12/05, nr. 1425399243 del 13/05, nr. 1426902462 del 19/05, nonché le missive PEC del 25/05/2022 e 01/06/2022. Tale spiacevole situazione ha determinato per tutto l'arco temporale (settembre 2021 – maggio 2022) assoluti disagi, oltre all'effettiva perdita di clientela per mancanza del collegamento telefonico. V'è di più. Relativamente all'erogazione del servizio la parte istante lamenta altresì sin dall'attivazione della linea reiterati disservizi tecnici - si segnalano le contestazioni eseguite al servizio clienti nelle seguenti date: 21/09/2021; 13/10/2021; 20/12/2021; 03/02/2022; 16/04/2022; 12/05/2022 - determinati da conversazioni disturbate, interruzioni frequenti di connessione, connessione dati instabile e/o assente, il tutto con riscontrati standard qualitativi del servizio ritenuti insufficienti e conseguente responsabilità del gestore per il cd. inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. In punto di diritto, in ordine al cd. malfunzionamento di linea, giova richiamare l'orientamento dell'AGCOM che ha più volte ribadito che "sussiste una responsabilità contrattuale per inadempimento in capo all'operatore, ai sensi dell'articolo 1218 c.c., qualora, lo stesso non garantisca l'utilizzo del servizio in modo regolare, continuo e senza interruzioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della delibera Agcom n. 179/03/CSP, e non riesca a risolvere il guasto in tempi ragionevoli, il tutto con conseguente diritto dell'utente alla corresponsione di un indennizzo a ristoro del disservizio subito". (Rif. Agcom Delibera n. 141/10/CIR; Agcom Delibera n. 3/10/CIR). Oltre a quanto innanzi, si contestano altresì tutti le fatture emesse in ragione dell'assenza dell'erogazione del servizio. Seguiva in data 09/06 comunicazione da parte del gestore di

"contestazione non evadibile". A definizione di tutto quanto innanzi specificato e accertato da parte del gestore l'effettivo problema segnalato, improvvisamente la parte istante a giugno 2022 restava disservita, il tutto con conseguente danno per l'attività professionale. Seguiva, quindi, la procedura di conciliazione UG/531660/2022 definita con verbale di mancato accordo nr. 0291166/2022. Ciò posto, si contesta, quindi, l'inadempimento contrattuale del gestore ex art 1218 c.c. sia in ordine all'errata assegnazione di una numerazione di fatto già attiva, sia per i reiterati disservizi da malfunzionamento». In ragione di quanto sopra esposto, l'istante chiede "gli indennizzi configurabili in base alle contestazioni innanzi formulate come da delibera AGCOM 347/18/CONS, il tutto oltre alle spese per la procedura di definizione della controversia".

2. La posizione dell'operatore

Nelle proprie memorie difensive l'operatore rappresenta: « Con riferimento alla richiesta di risarcimento danni, la scrivente convenuta intende qui eccepire l'inammissibilità della suddetta richiesta l'art 20 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n. 203/18/CONS, rubricato "Decisione della controversia" al punto 4 stabilisce che" L'Organo Collegiale, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, con il provvedimento che definisce la controversia ordina all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.". Al punto 5 che: "Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno". Già precedentemente in tal senso la delibera n. 19/14/CIR con riferimento alla delibera 173/07/CONS chiariva: "la liquidazione del risarcimento dei danni esula dalle competenze dell'Autorità, la quale, in sede di definizione delle controversie di cui alla delibera n. 173/07/CONS, è chiamata a verificare solo la sussistenza del fatto obiettivo dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento e che, pertanto, la domanda dell'istante di cui al punto ii), di risarcimento del danno, non può trovare accoglimento in questa sede. Effettuate le dovute verifiche, la convenuta accertava quanto segue: In data 15.09.2021 veniva sottoscritto ctr 1539074058166 presso Dealer Wind 3. In seguito alla sottoscrizione si provvedeva all'attivazione del n° 0804037058 in data 22.09.2021 con P.T. Super Fibra FTTH MB a €11.00 più chiamate illimitate più modem in vendita a € 5.99*48 rate consegnato in pari data[...] In data 12.5.2022, e mai prima di allora, l'istante ci contattava per reclamare problemi di ricezione chiamate. Veniva, quindi, prontamente ricontattato per opportune verifiche, a fronte delle quali in data 13.05.2022 veniva aperto guasto (Ratt 1-560501951485) per problemi di ricezione. Segnalazione chiusa, come risolta in data 17.05.22.[...] n data 19.05.2022 veniva aperta, su segnalazione istante, nuova pratica di guasto sempre per problemi di ricezione (Ratt 1-561030394270). Anche questa segnalazione veniva chiusa, come risolta e verificata in data 25.05.2022. In data 25.05.2022 perveniva segnalazione da PEC con una richiesta chiarimenti e risarcimento per mancato servizio dal 12.05.2022, si specifica che per un mero errore materiale

l'istante inseriva come anno di rif.to il 2021 del mese di maggio, cosa che ovviamente contrasta con la data di sottoscrizione e attivazione del contratto avvenuta solo nel mese di settembre 2021 Per il guasto di cui si fa menzione nella PEC era stata aperta segnalazione come già specificato prima e la stessa era stata risolta in data 17.05.2022. In sede di gestione e chiusura pratica l'ente di competenza rilevava la mancanza di precedenti segnalazioni per disservizio tecnico e contattava il cliente per offrirgli un rimborso a forfait che veniva rifiutato dall'istante. L'istante, nel frattempo, veniva contattato dall'ente tecnico a cui segnalava l'anomalia nella ricezione delle chiamate e da qui la richiesta di assegnazione di una nuova linea telefonica. In data 26.05.22 veniva aperta una segnalazione per doppia numerazione dalla quale è possibile, tra l'altro, rilevare quanto segue: "...0804037058 - doppia numerazione -INC3893270 - NUOVO DN 0809681025." Da verifiche tecniche si riscontrava che il n° 0804037058 risultava essere attivo in Vodafone in seguito all'espletamento con esito positivo di una richiesta di migrazione datata 15.03.18. Si procedeva quindi, in accordo con la parte, all'invio dell'ordine di CHG n° 1-561578211627. La segnalazione veniva chiusa poi in data 25/06/2022 con la seguente soluzione: "25/06 NP 0809681025 espletata OK il 16/06/2022, esito risalito". Il 15.06.22 in sede di ricezione Formulario GU5 avente ad oggetto "Interruzione della linea 0804037058 per motivi tecnici (Data interruzione: 10/06/2022) si effettuavano diversi contatti all'utente per le verifiche del caso ma lo stesso non si rendeva reperibile. In 16.06.22 veniva sanata l'anomalia di doppia assegnazione numero (per errato flusso di repatriation dal precedente gestore TIM) confermando altresì l'avvenuto espletamento proprio in data 16.06.22 della NP 0809681025. In data 20.06.22 l'assistenza tecnica di Wind contattava l'utente per verificare la funzionalità del servizio. Dopo innumerevoli tentativi di contatto con esito negativo per irreperibilità e/o indisponibilità cliente, certificato anche dal verbale di archiviazione del GU5/531666/2022 (ALL.1), solo in data 28.06.22 l'ente tecnico riusciva a contattare il cliente e certificava il funzionamento della componente internet, già dalla data di cambio numero, ma mancato funzionamento della fonia. Di conseguenza provvedeva all'apertura della pratica di guasto n° 1- 564018913801 per mancata registrazione. Segnalazione chiusa poi, in data 30.06.22 con richiesta di cambio modem. In data 07.07.22 a fronte dell'avvenuta consegna modem sostitutivo, il cliente veniva contattato e confermava il regolare funzionamento del servizio. Una volta normalizzato il servizio telefonico si procedeva alla regolarizzazione amministrativa. Si procedeva quindi all'emissione di una NDC (ALL.2) di euro 45.00, iva esente, per guasto tecnico certificato (dal 13/5 al 25/5 e dal 28/6 al 07/7) oltre al rimborso a forfait tramite un accredito in fattura per un totale di euro 14 + iva. Ad oggi la funzionalità della linea telefonica risulta pienamente normalizzata, si rappresenta altresì che non vi sono morosità da parte dell'istante. In primis si rappresenta che, l'errata assegnazione della numerazione telefonica all'istante della numerazione 0804037058, risultata poi attiva già in capo ad altro utente, nasce verosimilmente da errato flusso in fase di repatriation in data 29/05/2018 da OLO TIM su Espletamento Cessazione ordine 53294244, verificatosi da un errore di tracciato che ha permesso ai nostri sistemi di "riassegnare" il DN ritenendolo libero e non ceduto. Voglia considerare l'audita Autorità la possibilità di estendere anche a TIM le doglianze dell'istante. In secundis si contesta quanto affermato dall'istante "Sin dalla relativa

attivazione del servizio la parte istante riscontrava la ricezione di poche chiamate in entrata”. Come da evidenza dei contatti, sia telefonici che documentali, registrati sui sistemi della convenuta e di seguito allegati, nessuna segnalazione era stata mai inoltrata alla stessa prima del 12/05/2022. Si contesta quindi che il disservizio sia stato notificato alla scrivente dal 2021 e si precisa che la stessa ne è venuta a conoscenza solo a maggio del 2022. Del resto, la stessa documentazione allegata agli atti dall’istante è datata da maggio 2022 in poi e nulla è stato documentato per i periodi precedenti. Si richiama sentenza del TAR Lazio “Come correttamente osservato dall’AGCOM nei suoi scritti difensivi, l’onere della risoluzione del guasto (e della relativa prova) ricade sul gestore ma è sul cliente che incombe l’onere di segnalare tempestivamente il problema in modo da porre il gestore stesso in condizione di conoscere il guasto e di intervenire” (Tar Lazio, Sez. III, 10 giugno 2019, n. 7556). Orbene, con la presente difesa la scrivente convenuta non intende sconfessare il malfunzionamento subito dall’utente per il periodo dal 13/5/2022 al 25/5/2022 e dal 28/6/2022 al 07/7/2022, ma porre all’attenzione del giudicante la proattività con cui, ricevuta la segnalazione, si provvedeva ad effettuare tutte le verifiche del caso e non da ultimo al cambio della numerazione nonché alla sostituzione del modem oltre allo storno del rateo del canone e riconoscimento di una NDC, già in fase di gestione del reclamo. Un ulteriore indennizzo economico pari a euro 200,00 è stato riconosciuto e sarà erogato su IBAN intestato al cliente in applicazione degli indennizzi riconoscibili da Carta servizi e a completo soddisfacimento delle pretese attoree; è evidente, quindi, che in fase di gestione del reclamo ordinario, la scrivente convenuta abbia fatto quanto dovuto. Si rappresenta altresì che il disservizio segnalato solo in data 12/05/2002 è stato comunque parziale e non ha interessato tutte le componenti, il cliente lamentava problemi in ricezione delle chiamate, ma poteva effettuarle e connettersi senza problemi. Si allega traffico telefonico a riprova di quanto affermato (ALL.3-4-5). In data 16/06/2002 veniva completata la sovrascrittura del numero 0809681025, ma solo in data 28.06.22 l’istante confermava la funzionalità della componente internet, già dall’avvenuto cambio numero e successivamente in data 07.07.22 quella dell’intero servizio. Si precisa che, il protrarsi del disservizio è dipeso, in parte, anche dalle mancate risposte ai vari tentativi di contatto effettuati dalla nostra assistenza tecnica, come di seguito documentati. E anche il Corecom in fase di richiesta di provvedimento d’urgenza GU5/531666/2022 ha sollecitato parte istante: “L’utente fornisca indicazioni all’operatore con tempestività”. Archiviando definitivamente il procedimento: “Con riferimento al provvedimento ricevuto si rappresenta che si è provveduto diverse volte a contattare l’istante su numerazione 3486772954 e su 0809681025 ma non reperibile. L’ultimo tentativo è stato effettuato nella data odierna alle ore 15:30. Qualora l’istante necessiti di assistenza si chiede l’indicazione di una fascia oraria nonché di un recapito alternativo se diverso da quello sopra indicato. si attendono eventuali indicazioni e preso atto dell’inerzia dell’utente nel fornire indicazioni.” Si ricordi che nella delibera 276/13/CONS, “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche”, l’Autorità ha espressamente precisato che, per la liquidazione degli indennizzi, bisogna fare riferimento, tra le altre cose, al concorso del fatto colposo del creditore: se l’utente, creditore dell’indennizzo da

inadempimento, ha concorso nella causazione del danno o non ha usato l'ordinaria diligenza per evitarlo, l'indennizzo può essere diminuito proporzionalmente alla sua colpa e alle conseguenze o non dovuto affatto. La Corte di Cassazione a sezioni unite nella sentenza 21 novembre 2011, n. 24406 hanno elaborato una massima che vale qui la pena richiamare: "in tema di risarcimento del danno, al fine di integrare la fattispecie di cui all'art. 1227, primo comma, c.c. - applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 c.c. anche alla responsabilità extracontrattuale - il comportamento omissivo del danneggiato rilevante non è solo quello tenuto in violazione di una norma di legge, ma anche più genericamente in violazione delle regole di diligenza e correttezza. Ciò comporta che, ai fini di un concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227, comma, c.c., sussiste il comportamento omissivo colposo del danneggiato ogni qual volta tale inerzia contraria a diligenza, a prescindere dalla violazione di un obbligo giuridico di attivarsi, abbia concorso a produrre l'evento lesivo in suo danno." Si ricorda, altresì, che l'art 20 comma 6 del Regolamento di procedura statuisce: Nella determinazione di rimborsi e indennizzi l'Organo Collegiale tiene conto del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione e può riconoscere altresì il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità; la convenuta, prima del deposito delle presente memoria, tentava nuovamente un bonario componimento alla luce della delibera indennizzi come di cui sopra. In subordine, qualora codesto Corecom non intenda respingere le domande attore per le motivazioni di cui sopra, si chiede di liquidare eventuale indennizzo secondo i parametri stabiliti dalla delibera indennizzi Allegato A alla delibera n. 347/18/CONS. Per quanto riguarda la domanda attorea circa l'indebita fatturazione stante il disservizio, si ribadisce che tutti gli aggiustamenti contabili del caso sono già stati effettuati e opportunamente documentati. Per quanto riguarda il riferimento fatto dall'istante al "conseguente danno per l'attività professionale" si rappresenta che vige in capo allo stesso l'onere della prova. Ad abundantiam, si rappresenta che con l'ordinanza n. 17894/2020 la Cassazione nega il risarcimento ad un soggetto rimasto senza la linea fissa del telefono perché tale diritto non assurge al rango di un diritto fondamentale della persona meritevole di risarcimento; ritenendo, quindi, non provato il danno patrimoniale e non risarcibile il danno non patrimoniale in quanto non ricorre nessuna delle ipotesi contemplate dall'art 2059 c.c., il quale prevede che: "Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge." Infine, in merito alla richiesta delle spese di procedura, si rammenta che l'art.20 comma 6 delibera 353/19/CONS oltre a prevedere che l'Autorità possa riconoscere il "rimborso delle spese", dispone espressamente che le spese chieste siano "necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura". Ebbene l'istante si limita a chiedere genericamente le spese di procedura, senza dimostrare alcunché a riguardo, come diversamente disciplina la delibera citata. Non può dunque bastare una generica contestazione per ritenere assolta la prova dell'assenza della causa solvendi che legittima la restituzione delle spese (Delibera 77/2019 Corecom Puglia, Delibera AGCom n. 178/19/CIR; Delibera AGCom n. 180/19/CIR). Sul tema si è espressa la stessa Autorità nella Delibera AGCom n. 300/20/CIR: "(...) la richiesta di rimborso delle spese di procedura non può essere accolta, considerato che la procedura di risoluzione delle controversie tramite la

piattaforma Conciliaweb è completamente gratuita e che non risulta al fascicolo documentazione attestante spese di procedura giustificate (...). Si richiamano, inoltre, la Delibera del Corecom Puglia n. 77/19 “(...) Si ritiene, infine, di non dover accogliere la richiesta sub IV), stante il comportamento diligente di entrambe le parti e la mancanza di documentazione che attesti particolari spese affrontate dall’utente per la partecipazione alla procedura, di per sé gratuita” e la Delibera AGCom 178_19 CIR: “(...) atteso che la procedura di cui al Regolamento è gratuita e non risultano spese giustificate in atti, la richiesta sub iii. non può essere accolta”». La società convenuta, non ravvisando proprie responsabilità in merito alle doglianze esposte, conclude per il rigetto dell’istanza.

3. Motivazione della decisione

All’esito dell’istruttoria, la domanda non può trovare accoglimento, per le ragioni che seguono. La domanda, così come formulata, risulta alquanto generica e non identifica con precisione l’oggetto delle richieste, prestandosi a intendimenti non univoci. Si deve ad ogni modo ricordare che l’interpretazione delle richieste che pervengono all’esame di questo Corecom, in un’ottica di tutela dei contraenti più deboli e nel rispetto delle finalità delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, deve avvenire, ogni qualvolta sia possibile, secondo il loro senso più logico e pertinente con le doglianze esposte (cfr. Par III.1.2 delle “Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche”, approvate con delibera n. 276/13/CONS). In applicazione di detto principio, e sulla base delle indicazioni fornite nella descrizione dei fatti e nel formulario dalla parte istante, si ritiene di dover interpretare la domanda alla stregua di una duplice richiesta di: I) indennizzo per malfunzionamento della linea a decorrere dal 21/09/2021; II) indennizzo per interruzione della linea dal 10/06/2022. Riguardo alla prima richiesta, si deve rilevare che non si rinvenivano in atti reclami precedenti al 12/5/2022. Sulla base dell’art. 13, co. 1, dell’All. A alla Del 347/18/CONS (Regolamento indennizzi), che prevede “Nelle fattispecie contemplate dagli articoli 6 [malfunzionamento], 8, 9 e 11, il calcolo dell’indennizzo è effettuato tenuto conto della data di presentazione del reclamo da parte dell’utente”, non potranno in questa sede essere riconosciuti indennizzi per vicende precedenti al maggio 2022. La richiesta di indennizzo per malfunzionamento della linea a decorrere dal 21/09/2021 non può di conseguenza trovare accoglimento. Anche in relazione alla lamentata interruzione a decorrere dal 10 giugno 2022 si deve denotare l’assenza in atti di specifici reclami. Vero è che l’utente ha attivato procedimento d’urgenza GU5 presso questo Corecom, vero è anche che lo stesso è stato archiviato per l’inerzia dello stesso utente. Ad ogni modo, parte convenuta ammette, nei propri scritti, che vi siano stati disservizi, in periodi invero in parte difformi da quelli indicati dall’utente (dal 13/5/2022 al 25/5/2022 e dal 28/6/2022 al 07/7/2022). Per l’arco temporale dei 21 giorni indicati il disservizio deve ritenersi essersi effettivamente verificato. Il gestore, tuttavia, con nota di credito dell’importo di 45,00 euro, e poi con il successivo riconoscimento di ulteriori 200,00 euro, ha già ristorato l’utente con importi maggiori di quelli indicati dal Regolamento Indennizzi per la fattispecie in esame (7,50 euro pro die). La domanda non può di conseguenza trovare accoglimento.

DELIBERA

Articolo 1

1. L'istanza formulata dall'utente non può trovare accoglimento.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bari, 11 Ottobre 2024

Il Dirigente ad interim del Servizio
“Contenzioso con gli operatori telefonici e le pay tv”
Dott. Vito Lagona

La Presidente
Dott.ssa Lorena Saracino

Il Direttore
Dott. Giuseppe Musicco